

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:

dott. Silvia Governatori Presidente rel.

dott. Daniela Garufi Giudice

dott. Lucia Schiaretti Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Rilevato che i coniugi

----- con l'assistenza dell'avv. -----

e

----- con l'assistenza dell'avv.-----

uniti in matrimonio in data ----- a -----

hanno depositato il 31.3.2023 ricorso per separazione consensuale e divorzio congiunto stabilendo di non aver nulla a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento o ad altro titolo, essendo ambedue autonomi ed indipendenti sotto il profilo economico e non avendo avuto figli;

rilevato che il Tribunale con decreto del 6 aprile 2023 ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso contestuale per separazione consensuale e divorzio congiunto, e ha assegnato termine alle parti per il deposito di note di trattazione scritta in sostituzione di udienza per precisare se intendessero confermare le condizioni della separazione, anche per l'ipotesi di ritenuta inammissibilità della contestuale proposizione di separazione consensuale e divorzio congiunto;

rilevato che con note depositate in data 13.4.2023 le parti hanno confermato di voler addivenire comunque alla separazione alle condizioni da loro concordate;

Osserva:

Il “procedimento su domanda congiunta” è stato disciplinato dal D.LGS n. 149/2022 che – nel prevedere nuove norme di procedura dedicate ai procedimenti che riguardano la persona, i minori e la famiglia - ha introdotto l'art.473-bis.51. c.p.c. che prevede un procedimento uniforme sia per i ricorsi aventi ad oggetto le domande di separazione personale, sia per le domande di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio e per quelli di modifica delle relative condizioni, nella logica di disporre di un modello generale ed

organico valevole per la generalità dei procedimenti aventi ad oggetto i diritti della persona, dei minori e delle famiglie. Come risulta dalla relazione illustrativa, con specifico riferimento alla legge delega 206/2021, “*L’articolo 473-bis.51 c.p.c. attua i principi di delega contenuti nell’art. 1, comma 17 lett. o), nella parte in cui è disposto di “prevedere che nei procedimenti di separazione consensuale, di istanza congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti possono formulare rinuncia alla partecipazione all’udienza, confermando nelle conclusioni del ricorso la volontà di non volersi riconciliare con l’altra parte purché offrano una descrizione riassuntiva delle disponibilità reddituali e patrimoniali relative al triennio antecedente e depositino la relativa documentazione”* nonché quelli di cui all’art. 1, comma 23 lett. hh) laddove è richiesto di “introdurre un unico rito per i procedimenti su domanda congiunta di separazione personale dei coniugi, di divorzio e di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, modellato sul procedimento previsto dall’articolo 711 del codice di procedura civile, disponendo che nel ricorso debba essere contenuta l’indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, prevedendo la possibilità che l’udienza per il tentativo di conciliazione delle parti si svolga con modalità di scambio di note scritte e che le parti possano a tal fine rilasciare dichiarazione contenente la volontà di non volersi riconciliare” e di “introdurre un unico rito per i procedimenti relativi alla modifica delle condizioni di separazione ai sensi dell’articolo 711 del codice di procedura civile, alla revisione delle condizioni di divorzio ai sensi dell’articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e alla modifica delle condizioni relative ai figli di genitori non coniugati, strutturato mediante presentazione di istanza congiunta e successiva decisione da parte del tribunale, prevedendo la fissazione dell’udienza di comparizione personale delle parti nei soli casi di richiesta congiunta delle parti ovvero nelle ipotesi in cui il tribunale ravvisi la necessità di approfondimenti in merito alle condizioni proposte dalle parti” .

Osserva il Tribunale che tale norma non contempla la possibilità di cumulo delle domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, espressamente previsto, per contro, dall’art. 473-bis. 49. C.p.c. che consente, ove sia avviato un giudizio contenzioso di separazione personale, la proposizione di domanda di divorzio e delle domande ad essa connesse, tanto al ricorrente quanto al resistente.

Orbene ritiene il Tribunale che la possibilità di cumulo delle domande sia stata esplicitamente riservata dalla legge unicamente alle ipotesi di sussistenza di contenzioso tra le parti.

In tal senso depongono plurimi argomenti.

In primo luogo la circostanza che le due discipline di cui all’art. 473-bis 49 e 473-bis 51 c.p.c. sono state tenute distinte dal legislatore, e che l’art. 473- bis. 51 non contiene alcun richiamo al punto 49, di tal chè trova applicazione il criterio ermeneutico in base al quale *ubi lex voluit dixit, ubi noluit*

tacuit. La corrispondenza di tale criterio alla *voluntas legis* trova un primo elemento sistematico nella circostanza che la legge delega sopra richiamata non solo non contempla alcuna indicazione nel senso del cumulo, ma contiene ben distinte indicazioni per i ricorsi congiunti all'art. 1 comma 17 lett. o) e comma 23 lett hh) e per il cumulo delle domande al comma 23 lettera bb), come sopra richiamati.

Le preoccupazioni della legge delega per le due ben diverse ipotesi (una consensuale e l'altro contenziosa) non risultano peraltro in alcun modo sovrappponibili. Infatti per il ricorso congiunto la preoccupazione del legislatore era nel senso di dettare una disciplina uniforme, come sopra detto, nonché di introdurre una specifica previsione che consentisse alle parti di rinunciare a presenziare, in un'ottica di semplificazione, al contempo consentendo esplicitamente la possibilità per le parti di regolamentare i loro rapporti patrimoniali in tal modo ammettendo la possibilità di trasferimenti immobiliari in tutte le ipotesi soggette al rito uniforme. Per tale ultimo punto in ossequio, secondo la relazione illustrativa, a quanto previsto dalla giurisprudenza dominante, per cui “*le parti con il ricorso possono regolamentare in tutto in parte i loro rapporti patrimoniali, nel rispetto dell'autonomia negoziale (ex multis Cass. 5 maggio 2021, n. 11795; Cass. SS.UU. 29 luglio 2021, n. 2176)*”.

Si osserva come dalla relazione illustrativa emerge in più punti come il legislatore abbia tenuto ben presenti le interpretazioni ed evoluzioni giurisprudenziali con riferimento alle questioni disciplinate. Diversamente per il cumulo delle domande, la *voluntas legis* tende ad evitare la contemporanea pendenza di due giudizi, quello di separazione e quello di divorzio, con sovrapposizione delle domande e dell'istruttoria, consentendo in tal modo di evitare onerosa duplicazione di attività giurisdizionale, evitando altresì possibili sovrapposizioni di pronunce con potenziali problemi di contrasto di giudicati, oltre che di controversie in fase esecutiva, al contempo contenendo la durata complessiva e il numero dei procedimenti, sia in primo grado sia nei gradi successivi. Al riguardo la relazione illustrativa spiega come “*La norma di cui all'articolo 473-bis.49 c.p.c. dà attuazione a uno dei principi di delega contenuti nell'art. 1, comma 23, lett. bb), l. n. 206/2021, nella parte in cui si invita il legislatore delegato a “prevedere che nel processo di separazione tanto il ricorrente quanto il convenuto abbiano facoltà di proporre domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che quest'ultima sia procedibile solo all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto del termine previsto dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e che sia ammissibile la riunione dei procedimenti aventi ad oggetto queste domande qualora pendenti tra le stesse parti dinanzi al medesimo tribunale, assicurando in entrambi i casi l'autonomia dei diversi capi della sentenza, con specificazione della decorrenza dei relativi effetti*”.

La *ratio*, come sopra premesso, è risultante dalla relazione illustrativa è quella di garantire “*economie processuali, considerata la perfetta sovrappponibilità di molte delle domande consequenziali che vengono proposte nei due giudizi*

(affidamento dei figli, assegnazione della casa familiare, determinazione del contributo al mantenimento della prole) e, pur nella diversità della domanda, la analogia degli accertamenti istruttori da compiere ad altri fini (si pensi alle domande di contributo economico in favore del coniuge e di assegno divorzile per l'ex coniuge), con considerevole risparmio di tempo e di energie processuali”. La disciplina del punto 49 consente inoltre “*di ridurre il numero dei procedimenti pendenti dinanzi alle Corti superiori, in quanto, qualora impugnata la sentenza emessa all'esito della definizione del giudizio di primo grado sui procedimenti riuniti genererà un unico procedimento pendente in Corte da Appello ed in Cassazione, in luogo di due (impugnazione della separazione e successivamente del divorzio).*”

Quanto alla durata dei procedimenti, si osserva che mentre l'art. 473-bis. 49 c.p.c. consente un significativo contenimento del tempo complessivamente necessario per giungere ad una definizione delle domande anche accessorie alle separazione e al divorzio, ove si consentisse il cumulo delle domande nel procedimento congiunto, si provocherebbe un allungamento della durata del procedimento, ora definibile nel giro di pochi giorni dal deposito. Difatti, in caso di cumulo delle domande, il medesimo procedimento resterebbe pendente per tutto il tempo necessario al maturare dei presupposti per il divorzio (a tacer di alcuni tra i molteplici dubbi sulla prosecuzione del giudizio: fissazione di udienza a distanza temporale adeguata perché le parti confermino – o meno – la volontà di addivenire al divorzio? pronuncia senza necessità di alcun ulteriore impulso diverso dalla mera documentazione del passaggio in giudicato della pronuncia sulla separazione? possibilità per le parti di modificare le conclusioni? conseguenze processuali e sostanziali per il caso di contrasto circa le condizioni? necessità di fatti sopravvenuti? sospensione e riassunzione?)

Peraltro deve osservarsi, e ben più in radice, che il cumulo della domanda di separazione con quella di divorzio assumerebbe portata assai differente nei procedimenti contenziosi e in quelli congiunti. Infatti mentre nei primi le parti non stabiliscono la regolamentazione delle conseguenze delle rispettive domande, limitandosi a chiedere al Tribunale di procedere alla trattazione e all'istruttoria e quindi di decidere su entrambe – decisione che per lo status non verrà resa contestualmente – nei procedimenti congiunti le parti disporrebbero contemporaneamente di entrambi gli status e dei consequenziali diritti. Di conseguenza, ove si ammettesse, in difetto di previsione normativa esplicita in tal senso e di una puntuale indicazione da parte della legge delega, la possibilità di cumulo di domande di separazione e divorzio nei procedimenti congiunti, si opererebbe in deroga al principio di indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale.

Sennonchè la legge delega - che è destinata al riassetto della disciplina del processo civile nel senso della sua semplificazione, speditezza e razionalizzazione - non contiene alcuna disposizione che

manifesti una intenzione del legislatore in tal senso, volta a superare il principio di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all'art. 160 c.c.

Si ricorda che al riguardo la Corte di Cassazione, da ultimo con la recente pronuncia 20745/2022, ha ritenuto invalidi per illecità della causa gli accordi con cui i coniugi fissano in sede di separazione il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro divorzio, ritenendoli stipulati in violazione di tale principio, volto ad evitare che una preventiva pattuizione determini il consenso alla dichiarazione di divorzio (“*gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono invalidi per illecità della causa, perchè stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui [all'art. 160 c.c.](#). Ne consegue che di tali accordi non può tenersi conto non solo quando limitino o addirittura escludano il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto necessario a soddisfare le esigenze della vita, ma anche quando soddisfino pienamente tali esigenze, in quanto una preventiva pattuizione potrebbe determinare il consenso alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass., n. 2224/17; n. 11012/12”*).

Invero nella legge delega – che risulta attenta, come sopra rilevato, alle interpretazioni ed evoluzioni giurisprudenziali, come emerge chiaramente anche dalla relazione illustrativa - non c'è alcun appiglio per ritenere che il legislatore abbia inteso attuare una riforma radicale, non già di diritto processuale, ma di diritto sostanziale con riferimento all'art. 160 c.c. superando il consolidato orientamento giurisprudenziale di tale norma.

Ovviamente ben diverso è il caso dei procedimenti contenziosi, in cui il cumulo della domanda di separazione e divorzio e delle domande connesse non si pone in alcun modo in contrasto con il predetto principio, ed è invece funzionale unicamente ad evitare gli inconvenienti derivanti dalla divaricazione e duplicazione dei giudizi, che ha fino ad ora creato, tra l'altro, prassi assai difformi sul territorio nazionale. Che questo fosse l'obiettivo del legislatore si ricava peraltro linearmente dal fatto che, nonostante il cumulo, la domanda di divorzio diventa procedibile solo successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e alla decorrenza del termine di legge, per espresso disposto normativo. Depone ulteriormente in tal senso la circostanza che il secondo ed il terzo comma dell'art. 473 bis 49 c.p.c. disciplinano l'ipotesi in cui le due domande siano proposte separatamente, imponendo il cumulo successivo, con il meccanismo dell'art. 40 c.p.c. o dell'art. 275 c.p.c.

In definitiva ritiene il Tribunale che non vi siano argomenti che autorizzino l'interprete a ritenere che il legislatore abbia voluto superare il principio di indisponibilità succitato e di conseguenza estendere la regola (o comunque la possibilità) del cumulo anche ai coniugi.

Va dunque dichiarata improponibile la domanda di divorzio, mentre può essere pronunciata la separazione come richiesta, emergendo dalla domanda l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, senza condizioni accessorie, avendo le parti dato atto di non avere avuto figli e di godere, ciascuno, di autonomia economica.

Visto il parere favorevole del P.M.

Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.

OMOLOGA

La separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso.

Dichiara improponibile la domanda di divorzio.

Dispone che il presente decreto sia trasmesso a cura della cancelleria in copia autentica all'ufficiale di stato civile del comune di ...

(atto n. -----)

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 15/05/2023

La PRESIDENTE est.

Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili